



Comune di Vialfrè

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Nr.4

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** - addì **VENTINOVE** del Mese di **APRILE**, alle ore ventuno e minuti zero - nella Sala Adunanze Consiliari, convocato per **iniziativa del Sindaco** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO - Sindaco	Sì
2. BARATONO CHIARA - Consigliere	Sì
3. PUTTO LARA - Consigliere	Sì
4. BERNO GIOVANNI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
5. BONATTO ANTONIETTA - Consigliere	Sì
6. BARATONO ELIO - Consigliere	Sì
7. RIVIELLO FRANCO - Consigliere	Sì
8. PERONO CACCIAFUOCO MASSIMO UMBERTO - Consigliere	Sì
9. ARRIGHI IVANO - Consigliere	Sì
10. BALOCCO ANDREA - Consigliere	No
11. BROGLIO IVAN CHE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il **Sig. GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO – SINDACO** .

Assiste alla seduta il **Sig. FASCIO DR. LUCA – SEGRETARIO COMUNALE**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., in ordine:

X) alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FASCIO DR. LUCA

X) alla regolarità contabile.

c) il presente atto non produce riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio per cui non si esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) :

- Deliberazione n. 443/2019 recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- Deliberazione n. 444/2019 recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”:
- Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;
- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3.08.2021 di ARERA, con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...*”;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*”
-

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you throw*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...*”;

Il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

DATO ATTO che con il nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 D.L. 228/2021, come convertito dalla Legge nr. 15 del 25/02/2022, il legislatore ha previsto che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (secondo cui “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”) per tariffe e piani finanziari e introduce una ulteriore e non espressa deroga in ordine all'esercizio della potestà regolamentare governato in generale dall'articolo 53, comma 16 della LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l' aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”);

RICHIAMATA la Delibera del CCA n. 7 del 31.03.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell'allegato 5 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO opportuno fissare n. **2 rate**: 31/07/2022 - 30/09/2022;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2022, di cui alla Tabella allegata relativa alle utenze domestiche e alla Tabella allegata relativa alle utenze non domestiche.

DATO ATTO che:

- il Comune di Vialfrè ha inoltrato al Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti;

- il Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, ha inviato tramite mail le relazioni di accompagnamento del CCA e della SCS S.p.a., la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante della predetta società SCS e ha confermato il Piano Finanziario definitivo pluriennale 2022/2025, approvato dall'Assemblea nella seduta del 21/04/2022, già inviato quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- nell'ambito del PEF pluriennale 2022/2025 si prende atto del Pef relativo all'annualità 2022, pari ad € 30.893,00, e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito 2022;
- ogni anno si provvederà a prendere atto della relativa annualità, fatte salve eventuali rettifiche che andranno verificate con il CCA;

CONSIDERATO che:

- per l'anno 2022 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 30.893,00e derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 9.222,00 pari al 29,85% del totale di costi;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 21.670,00 pari al 70,15% del totale dei costi;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Il segretario osserva che rispetto all'anno scorso il piano finanziario non presenta grandi differenze. Il piano varrà anche per i prossimi anni ed è un documento molto complesso da leggere.

Il consigliere Arrighi chiede vari chiarimenti sui documenti allegati alla delibera, in particolare su: crediti di dubbia esigibilità, entità della tariffa 2022, determinazione della parte fissa e della parte variabile, criteri adottati da Arera sulla determinazione delle tariffe, dati forniti dal Comune al CCA per determinare il piano finanziario, coefficienti applicati dal Comune per ciascuna categoria. Al termine, richiede al Sindaco di fornire i dati contabili inviati al CCA al fine di non approvare al buio la delibera e chiede come sia possibile approvare un provvedimento senza conoscere tali dati.

Il Sindaco invita il consigliere Arrighi a concludere, avendo superato i 10 minuti previsti dal regolamento. Il consigliere Arrighi ricorda che i 10 minuti valgono per ogni punto della delibera, come già c nella scorsa seduta consiliare. Il Sindaco replica che i 10 minuti sono per ogni punto all'ordine del giorno. Segue dibattito su tale questione procedurale tra il Sindaco e il consigliere Arrighi, il quale legge il regolamento consiliare.

Al termine, il consigliere Arrighi chiede al segretario comunale di leggere la relazione allegata al piano finanziario nei punti di suo interesse e domanda alcuni chiarimenti.

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione che sortisce per alzata di mano con il seguente risultato:

PRESENTI 10
VOTANTI 10
FAVOREVOLI 8
CONTRARI 1 (ARRIGHI)
ASTENUTI 1 (BROGLIO)

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- di prendere atto:
 - del Piano Finanziario, pluriennale 2022/2025, annualità 2022 per il Comune di Vialfrè (allegato 1), approvato dal Consorzio CCA, in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Vialfrè come riportati nel corpo del presente provvedimento;

- della relazione redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente (allegato 2);
 - della relazione redatta dalla società SCS S.p.A. e datata 15/02/2022 (allegato 3);
 - della dichiarazione di veridicità rilasciata dal Legale Rappresentante della società SCS S.p.A., datata 15/02/2022 e concernente la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse al Comune ai fini tariffari (allegato 4);
- di approvare per l'anno 2022 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (allegato 5);
- di fissare n. **2 rate con scadenza: 31/07/2022 - 30/09/2022;**
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

E con successiva e separata votazione:

PRESENTI	10
VOTANTI	10
FAVOREVOLI	8
CONTRARI	1 (ARRIGHI)
ASTENUTI	1 (BROGLIO)

espressa ai sensi di quanto disposto dall'art 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con gli atti successivi

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FASCIO DR. LUCA

	<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.)</p> <p>N. 165 Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12.06.2022 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Li 12.06.2022</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FASCIO DR. LUCA</p>
<p>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE</p> <p>In carta libera ad uso Amministrativo.</p> <p>Vialfrè li 12/06/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p style="text-align: center;">CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134- 3° comma del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.)</p> <p>Si certifica che la suesata deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.L. 267/2000.</p> <p>Li 29.04.2022</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FASCIO DR. LUCA</p>

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,38333	0,32200	0,60	562,01591	0,16594	55,95655
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,38333	0,37566	1,40	562,01591	0,16594	130,56529
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,38333	0,41400	1,80	562,01591	0,16594	167,86966
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,38333	0,44466	2,20	562,01591	0,16594	205,17402
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,38333	0,47533	2,90	562,01591	0,16594	270,45667
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,38333	0,49833	3,40	562,01591	0,16594	317,08713

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,26195	0,08382	2,60	0,22642	0,58869
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,26195	0,17551	5,51	0,22642	1,24757
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,26195	0,09954	3,11	0,22642	0,70417
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,26195	0,07859	2,50	0,22642	0,56605
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,26195	0,28029	8,79	0,22642	1,99023
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,26195	0,20956	6,55	0,22642	1,48305
107-Case di cura e riposo	0,95	0,26195	0,24885	7,82	0,22642	1,77060
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,26195	0,26195	8,21	0,22642	1,85891
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,26195	0,14407	4,50	0,22642	1,01889
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,26195	0,22790	7,11	0,22642	1,60985
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,26195	0,28029	8,80	0,22642	1,99250
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,26195	0,18860	5,90	0,22642	1,33588
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,26195	0,24099	7,55	0,22642	1,70947
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,52	0,26195	0,13621	4,20	0,22642	0,95096
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,26195	0,14407	4,50	0,22642	1,01889
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,63	0,26195	0,95088	29,75	0,22642	6,73600
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,26195	0,95350	29,82	0,22642	6,75184
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,26195	0,46103	14,43	0,22642	3,26724
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,26195	0,40340	12,59	0,22642	2,85063
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,26195	1,58742	49,72	0,22642	11,25760
121-Discoteche, night club	1,04	0,26195	0,27243	8,56	0,22642	1,93816